

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(scuola secondaria di primo grado)

- Riferimenti normativi

Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. n.249/1998 e ss.mm.ii. (di seguito Statuto);

Nota MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008;

Nota MIM n.107190 del 19 dicembre 2022;

- Articolo 1 Statuto

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

- Articolo 2 Statuto

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

- Organi competenti

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

- Percorsi alternativi alla sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

In allegato al presente regolamento di disciplina e parte integrante dello stesso, è riportata la convenzione sottoscritta tra il dirigente scolastico di questa istituzione scolastica e la Croce Rossa Italiana, sezione di Castiglione della Pescaia (GR), in data 04/02/2023, previa deliberazione del Consiglio di istituto, per l'a.s. 2023/24 e successivi.

Trattasi di attività socialmente utili che hanno il preciso obiettivo di favorire un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l'assunzione di stili di comportamento positivo, e che sviluppino la formazione di una coscienza responsabile e la crescita consapevole dei giovani.

- Procedure

Il procedimento disciplinare, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

1. **Fase dell'iniziativa.** Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del

procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria (docente referente di classe) tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

2. **Fase istruttoria.** Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la responsabilità, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

3. **Fase decisoria.** In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di archiviazione o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

4. **Fase integrativa dell'efficacia.** Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

- Impugnazioni

- ✓ **Primo grado**

- ✓ Autorità: Organo di Garanzia Interno
- ✓ Termine: 15 giorni
- ✓ Decisione: 10 giorni

Sul punto dispone in maniera molto chiara e puntuale il primo comma dell'art. 5 dello Statuto, stabilendo che *“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico”*.

- ✓ Regole di composizione e modalità di funzionamento dell'Organo di garanzia interno

L'Organo di garanzia interno, presieduto dal dirigente scolastico, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori in occasione delle elezioni annuali per il rinnovo della componente genitori. L'organo di garanzia interno dura in carica tre anni scolastici. Non opera come collegio perfetto, pur essendo obbligatorio il quorum strutturale (numero legale) della metà più uno dei componenti per la validità delle sedute. Il Consiglio di Istituto designa, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

✓ **Secondo grado**

- ✓ Autorità: Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale
- ✓ Termine: 15 giorni
- ✓ Decisione: previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie

Nonostante l'ambigua formulazione del comma 3 del medesimo art. 5, si deve ritenere che tale disposizione preveda un'ulteriore fase impugnatoria, che consenta di sovvertire la decisione dell'Organo di Garanzia Interno e di sopperire alla sua mancata costituzione o alla sua mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest'ultima da leggersi comunque come "rigetto del ricorso" legittimante la richiesta di un secondo grado di giudizio). Il comma 3 dell'art. 5 dispone infatti che: *"Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da una suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori"*.

La norma non specifica quale sia il termine entro il quale debba essere proposto il ricorso, ma si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, esso sia di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. Quanto poi al modus procedendi il comma 4 dispone che: *"L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione"*. Ne segue che non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. La disposizione precisa poi al 5° comma che: *"Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*. Il comma 7 prevede infine che *"L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici"*.

- Tipizzazione delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni

Principi espressi dall'art.4 dello Statuto.

*“I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.*

*“**La responsabilità disciplinare è personale.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”*

*“Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

“Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato”.

DOVERI Articolo 3 Statuto	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI	PROCEDURE	IMPUGNAZIONI
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.	1. Non arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni. 2. Non frequentare con regolarità, fatte salve giustificazioni documentate per motivi di salute o per altri impedimenti gravi. 3. Non rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.	A. In caso di reiterazione (almeno n.2) delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 7, nota disciplinare sul registro elettronico. B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento	A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola. B. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.	A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa.	A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo

	<p>4. Non portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.</p> <p>5. Non svolgere i compiti assegnati e/o non impegnarsi nello studio.</p> <p>6. Non rispettare le consegne degli insegnanti.</p> <p>7. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una violazione del dovere di riferimento.</p>	<p>di allontanamento dalla comunità scolastica per n.1 giorni di lezione, previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione. In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc.,</p>		<p>B. Al raggiungimento delle n.2 note disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione della seconda nota disciplinare.</p>	<p>parere vincolante del docente che ha irrogato la sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni.</p> <p>B. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>
<p>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, del personale docente, del personale A.T.A. e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</p>	<p>1. Non rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.</p> <p>2. Utilizzare un linguaggio non corretto con i compagni di classe, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).</p> <p>3. Non rispettare i compagni di classe, anche compiendo atti di</p>	<p>A. Al verificarsi anche soltanto di una delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 4, nota disciplinare sul registro elettronico.</p> <p>B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per n.1 giorni di lezione (n.2</p>	<p>A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola.</p> <p>B/C. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.</p>	<p>A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa. Contestualmente, informa per iscritto il dirigente scolastico per l'eventuale applicazione</p>	<p>A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo parere vincolante del docente che ha irrogato la</p>

	<p>bullismo/cyberbullismo (accertati come da protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza di potenziali casi di bullismo e di cyberbullismo) o lasciare che altri li compiano, omettendo di avvisare tempestivamente gli insegnanti.</p> <p>4. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una violazione del dovere di riferimento.</p>	<p>giorni di lezione in caso di aggravante per atti di bullismo/cyberbullismo), previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione.</p> <p>In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc.,</p> <p>C. Sulla base di valutazione del Dirigente scolastico, in caso di fatti connotati da gravità, anche la singola nota disciplinare può dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare per l'applicazione della sanzione di cui al precedente punto B, potendo prevedere</p>		<p>di quanto riportato al punto C delle sanzioni.</p> <p>B. Al raggiungimento delle n.2 note disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione della seconda nota disciplinare.</p>	<p>sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni.</p> <p>B/C. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>
--	---	--	--	---	--

		anche sanzioni superiori a 2 giorni.			
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 dello Statuto.	<p>1. Non prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi inopportuni, provocando occasioni di disturbo.</p> <p>2. Assumere un comportamento non corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).</p> <p>3. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una violazione del dovere di riferimento.</p>	<p>A. In caso di reiterazione (almeno n.2) delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 3, nota disciplinare sul registro elettronico.</p> <p>B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per n.1 giorni di lezione, previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione. In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc.,</p>	<p>A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola.</p> <p>B. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.</p>	<p>A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa.</p> <p>B. Al raggiungimento delle n.2 note disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione della seconda nota disciplinare.</p>	<p>A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo parere vincolante del docente che ha irrogato la sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni.</p> <p>B. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>

<p>Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</p>	<p>1. Uscire dall'aula senza il preventivo permesso dell'insegnante. 2. Non rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in aula e in generale nei locali scolastici, fermo restando l'utilizzo per finalità di apprendimento, sotto la guida e le istruzioni del docente. 3. Non osservare le disposizioni relative alla tutela della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto ed improprio oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.). 4. Non osservare le disposizioni di sicurezza in occasione di situazioni, reali o simulate, di emergenza. 5. Mettere in atto</p>	<p>A. Al verificarsi anche soltanto di una delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 6, nota disciplinare sul registro elettronico. B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per n.1 giorni di lezione (n.2 giorni di lezione in caso di aggravante per mancanze disciplinari di cui al punto 5), previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione. In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento</p>	<p>A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola. B/C. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.</p>	<p>A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa. Contestualmente, informa per iscritto il dirigente scolastico per l'eventuale applicazione di quanto riportato al punto C delle sanzioni. B. Al raggiungimento delle n.2 note disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione</p>	<p>A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo parere vincolante del docente che ha irrogato la sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni. B/C. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>

	<p>comportamenti irresponsabili come: a) falsificare il libretto delle giustificazioni; b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici e negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto; c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy; d) mettere in atto comportamenti/reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)</p> <p>6. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una</p>	<p>disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc..</p> <p>C. Sulla base di valutazione del Dirigente scolastico, in caso di fatti connotati da gravità, anche la singola nota disciplinare può dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare per l'applicazione della sanzione di cui al precedente punto B, potendo prevedere anche sanzioni superiori a 2 giorni.</p>		<p>della seconda nota disciplinare.</p>	
--	---	---	--	---	--

	violazione del dovere di riferimento.				
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.	<p>1. Non utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (procurando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).</p> <p>2. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una violazione del dovere di riferimento.</p>	<p>A. Al verificarsi anche soltanto di una delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 2, nota disciplinare sul registro elettronico.</p> <p>B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per n.1 giorni di lezione (n.2 giorni di lezione in caso di aggravante per mancanze disciplinari che hanno procurato danni gravi al patrimonio della scuola), previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione. In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla</p>	<p>A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola.</p> <p>B/C. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.</p>	<p>A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa. Contestualmente, informa per iscritto il dirigente scolastico per l'eventuale applicazione di quanto riportato al punto C delle sanzioni.</p> <p>B. Al raggiungimento delle n.2 note disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione</p>	<p>A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo parere vincolante del docente che ha irrogato la sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni.</p> <p>B/C. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>

		<p>comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc.,</p> <p>C. Sulla base di valutazione del Dirigente scolastico, in caso di fatti connotati da gravità, anche la singola nota disciplinare può dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare per l'applicazione della sanzione di cui al precedente punto B.</p>		della seconda nota disciplinare.	
<p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p>1.Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata degli stessi.</p> <p>2. Ogni altra mancanza disciplinare non riportata nell'elenco di cui sopra, che rappresenta una violazione del dovere di riferimento.</p>	<p>A. In caso di reiterazione (almeno n.2) delle mancanze disciplinari di cui ai punti da 1 a 2, nota disciplinare sul registro elettronico.</p> <p>B. Al raggiungimento di n.2 note disciplinari rientranti nella fattispecie di cui sopra, provvedimento di allontanamento dalla comunità</p>	<p>A. Docente del Consiglio di classe, sulla base delle evidenze agli atti della scuola.</p> <p>B. Consiglio di classe con la presenza della componente genitori.</p>	<p>A. Fatti salvi i presupposti previsti per la sanzione in oggetto, il docente del CdC trascrive, entro la stessa giornata in cui il fatto è accaduto, la nota disciplinare sul registro elettronico, rendendola visibile ai genitori/tutori, pena la nullità della stessa.</p> <p>B. Al raggiungimento delle n.2 note</p>	<p>A. Entro 5 giorni dalla trascrizione della nota disciplinare sul registro elettronico, i genitori/tutori possono proporre reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, previo parere vincolante del docente che ha</p>

		<p>scolastica per n.1 giorni di lezione, previo procedimento disciplinare e fatta salva la possibilità dell'opzione per l'attività alternativa alla predetta sanzione. In caso di recidiva, la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, all'esito di specifico procedimento disciplinare, è duplicata, triplicata, ecc.,</p>		<p>disciplinari sul registro elettronico, il docente referente di classe informa tempestivamente per iscritto il Dirigente scolastico per la contestuale apertura del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla registrazione della seconda nota disciplinare.</p>	<p>irrogato la sanzione, decide sul reclamo entro i successivi 5 giorni. B. A seguito dell'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso reclamo scritto all'Organo di garanzia interno e/o all'Organo di garanzia regionale.</p>
--	--	---	--	---	---

- Disposizioni finali

- ✓ Le mancanze disciplinari di cui al presente regolamento, s'intendono riferite a qualsiasi attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, a cui partecipino le studentesse e gli studenti, ivi compresi i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche e le mobilità internazionali nell'ambito del programma Erasmus. In riferimento a queste ultime attività, in ogni caso, è sanzione accessoria al provvedimento principale di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, l'esclusione dalla partecipazione, fatta salva ogni deliberazione contraria del consiglio di classe.
- ✓ La responsabilità disciplinare di cui al presente regolamento, non esclude eventuali responsabilità civili e penali, come disciplinate rispettivamente dal codice civile e dal codice penale.
- ✓ Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni dello Statuto.